

più spesso a sentimenti di fiducia; si può anche desiderare che una nuova legge sulle incompatibilità sia diversa dalla legge attuale; ma lo spirito che la informa non può discostarsi. E allora cadono per sé stessi gli argomenti addotti per giustificare una possibile volontà del legislatore, di mettere il presidente della Deputazione al di sopra e al di fuori di quei sospetti, che faceva pesare più gravi di prima sui semplici deputati provinciali, benchè spogliati di gran parte delle loro attribuzioni, mentre la maggiore autorità del presidente e le sue più larghe attribuzioni rendevano più facili a lui che a loro gli abusi tanto temuti.

Sedunque si volesse concedere che di fronte alla lettera della legge il dubbio rimane, dovrebbe sempre riconoscersi che di fronte allo spirito della legge il dubbio non regge.

E allora non è più questione di vedere se debba applicarsi la regola generale dell'analogia fra caso e caso, o l'altro speciale precetto di non estendere da caso a caso una legge di eccezione.

Su quest'ultimo punto, quando fossero ammessi i due primi, al ragionamento della difesa dell'onorevole Bianchi nulla potrebbe opporsi.

Ma caduti i due primi, o anche uno solo dei due primi, l'unica conclusione che possa adottarsi è quella della ineleggibilità, che può dirsi veramente fatta palese « dal proprio significato delle parole secondo la connessione « di esse e dalla intenzione del legislatore. »

Per queste ragioni la Giunta:

Ritenuto che l'onorevole Emilio Bianchi era presidente della Deputazione provinciale di Pisa e che le sue dimissioni furono date ed accettate il 30 maggio 1892;

Ritenuto che nel 6 novembre 1892 non essendo trascorsi sei mesi dal giorno delle dimissioni, l'onorevole Bianchi non era eleggibile nei collegi elettorali della provincia di Pisa;

Delibera a maggioranza:

Di proporre alla Camera l'annullamento della elezione dell'onorevole Emilio Bianchi a deputato del collegio di Lari.

CAMBRAY DIGNY, *relatore*.

**Presidente.** La Giunta delle elezioni propone dunque l'annullamento della elezione dell'onorevole Emilio Bianchi a deputato del collegio di Lari.

Pongo a partito queste conclusioni della Giunta delle elezioni.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate).

### Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge di riordinamento del Genio civile.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1882, numero 874 e alla legge 20 marzo 1865, numero 2248, Allegato F' sulle opere pubbliche. (Riordinamento del Genio Civile). »

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 29, 36, 37, 39, 42 a 53 della legge 5 luglio 1882, n. 874, Serie 3<sup>a</sup>, sono sostituiti i seguenti: »

Darò lettura degli articoli sostituiti che si intenderanno approvati quando non sorga opposizione; poscia porrò a partito l'articolo 1°.

« TITOLO I. — Capo I. — Art. 2. Gli uffici del Genio civile si distinguono in ordinari o speciali: provinciali o interprovinciali. »

Su questo articolo 2 nessuno fa osservazioni.

« Art. 3. La costituzione degli uffici è fatta per Decreto Reale.

« In ogni capoluogo di Provincia è stabilito un ufficio del Genio civile od una sezione. »

A questo articolo 3° è proposto un emendamento dagli onorevoli Sperti e Clementini.

(Gli onorevoli Sperti e Clementini non sono presenti).

S'intende quindi che ritirano il loro emendamento.

« Art. 4. Possono essere istituite per decreto ministeriale sezioni distaccate dipendenti da uno o più degli uffici di cui all'articolo 2. »

« Art. 5. L'alta sorveglianza sui servizi affidati al Corpo del Genio civile è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori del Corpo stesso.

« Sono costituiti per Reale Decreto uffici superiori compartimentali d'ispezione retti da un ispettore del Genio civile, ai quali potrà essere assegnato anche personale dell'Amministrazione centrale.